



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
TECNICO

DETERMINAZIONE N. 142 del 28-05-2021

Registro generale n. 511

Oggetto: REVOCA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM.II. DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE II N. 300 DEL 21.12.2018 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMAGGETTI" E DI TUTTI I DOCUMENTI ALLA STESSA RICONDUCIBILI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI GARA - CIG: 8721369D5D.

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
- il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

OPPURE

- non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 28-05-2021

Il Dirigente II Settore ad Interim
(Arch. Fabio Currallo)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.142, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 28-05-2021:

- SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**
La determinazione n.142 del 28-05-2021, pertanto, è divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario ad Interim
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

IL DIRIGENTE II SETTORE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018, è stato determinato di contrarre l'affidamento in concessione dei servizi dell'impianto sportivo comunale economicamente rilevante denominato "Palasport Comunale (PalaMaggetti)", sito a Roseto degli Abruzzi in via Fonte dell'Olmo, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, con la medesima determinazione, sono stati approvati gli elaborati progettuali, tra cui il disciplinare prestazionale, riportanti le condizioni e i requisiti che regolano l'affidamento in concessione di servizi del suddetto impianto sportivo;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 87 del 16.04.2021, è stata rettificata, tra l'altro, la predetta Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018, sostituendo i punti 4) e 6) della stessa con i seguenti:
 - o 4) di approvare il capitolato predisposto dal Settore II in data 16.04.2021 e conservato agli atti del Settore medesimo, riportante le condizioni ed i requisiti che regolano l'affidamento in concessione di servizi dell'impianto sportivo;
 - o 6) di provvedere ad espletare apposita gara telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nel t.v., sulla piattaforma messa a disposizione a titolo gratuito da Asmel, predisponendo apposita procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- che sono in corso le pubblicazioni di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma telematica ASMECOMM, di cui si serve il Comune di Roseto degli Abruzzi, così come previsto dalla normativa vigente;
- che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 31.05.2021;

Preso atto che a seguito della richiesta di chiarimenti sulla piattaforma di gara da parte di un'impresa potenzialmente concorrente, della nota dell'ANIEM Collegio Edile di Teramo del 25.05.2021 e di quella di una società sportiva di volley, sono state riscontrate alcune criticità e incongruenze presenti nel capitolato di gara, tra le quali:

- o difformità planimetriche e di destinazione tra i grafici presenti nel bando e lo stato dei luoghi;
- o ricomprensione o meno nella concessione di alcune aree esterne alla struttura;
- o difformità tra le lettere e i numeri indicanti la durata della concessione;
- o criteri valutativi dell'offerta tecnica generici, in quanto non accompagnati da sub-criteri o sub-punteggi, ovvero da puntuali parametri relativi all'attribuzione dei giudizi qualitativi;

Considerato che alla luce di quanto emerso, sono state verificate le criticità ed incongruenze segnalate e, pertanto, nel caso in cui la gara dovesse proseguire, si rischierebbe che la stessa vada deserta o possa ingenerare contenziosi con i potenziali partecipanti;

Dato atto che risulta necessario provvedere ad effettuare nuove e più approfondite valutazioni, senza anomalie e nel rispetto delle disposizioni di legge per le procedure di gara, revocando in autotutela la determinazione a contrarre con cui sono stati approvati gli atti di gara ed, in particolare, il capitolato disciplinare;

Richiamato l'art. 21-nonies della L. n. 241/90 che prevede che "il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, ..." e l'art. 21-quinquies che prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato...";

Ritenuto pertanto procedere alla revoca - annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018 - "Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport PalaMaggetti" e di tutti i documenti alla stessa riconducibili

concernenti la procedura di gara - CIG: 8721369D5D.

Rilevato che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in erronee valutazioni, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Dato atto, pertanto, che risulta rispettata non tanto una mera esigenza di ripristino della legalità, ma dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, pena il rischio di ingenerare quanto predetto (gara deserta e/o eventuali contenziosi);

Ritenuto, pertanto, in autotutela, di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018 - Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018 - "Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport PalaMaggetti" e di tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura di gara - CIG: 8721369D5D;

Atteso che non è dovuta nel caso in esame alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990, in quanto intervenuto prima della celebrazione della gara;

Verificato che nessun pregiudizio possa derivare ad alcun soggetto partecipante, non essendo ancora trascorso il termine per la presentazione delle offerte e avendo l'Amministrazione interrotto la procedura per una nuova valutazione degli atti di gara;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" (per le parti in vigore nel periodo transitorio);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e ne costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. della Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018 - Determinazione Dirigenziale del Settore II n. 300 del 21.12.2018 - "Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport PalaMaggetti" e di tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura di gara - CIG: 8721369D5D;
- 3) Di demandare al RUP l'adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza;
- 4) Di indire, con apposito ulteriore provvedimento, la procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal Responsabile del procedimento;
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'Arch. Fabio Ciarallo;

- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Il Dirigente II Settore ad interim
(Arch. Fabio Ciarallo)

